

Allegato "F" al Repertorio N. 47967/20505

**STATUTO
DI
"Ai.Bi. Amici dei Bambini Fondazione Ente del Terzo Settore"**

Capo I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1 Costituzione

1.1 È costituita una Fondazione denominata "**Ai.Bi. Amici dei Bambini Fondazione Ente del Terzo Settore**" o anche "**Ai.Bi. Amici dei Bambini Fondazione ETS**", per brevità anche "**Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS**", "**Amici dei Bambini ETS**" ovvero "**Ai.Bi. ETS**". Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

1.2 La denominazione, comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" è riportata negli atti, nella corrispondenza, in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Fondazione indica gli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. La Fondazione non ha scopo di lucro e origina dalla trasformazione di "Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini ETS", promossa da Marco Griffini e Irene Teresa Bertuzzi e da loro fondata nel 1986 insieme ad altre famiglie adottive.

Art. 2 Sede legale – sedi operative - uffici

2.1 La sede legale della Fondazione è fissata nel Comune di San Giuliano Milanese.

2.2 La modifica della sede legale nell'ambito del territorio comunale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza necessità di modificare lo statuto. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

2.3 Sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione può istituire sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Art. 3 Finalità

3.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare persegue lo scopo di riconoscere, promuovere, difendere e garantire:

1) la famiglia e la persona umana in tutti i momenti della vita, dal concepimento al suo termine, in particolare nelle situazioni di abbandono, solitudine, malattia e nelle emergenze dovute a calamità naturali, situazioni politiche o altro, tali da determinare condizioni personali e/o sociali di isolamento, povertà, fame, discriminazione, persecuzione, migrazione o fragilità di altra natura;

2) il diritto di ogni minore di essere figlio e di crescere all'interno di una famiglia formata da un padre e una madre e, in ogni caso, in un ambiente sereno ed equilibrato che gli garantisca il pieno sviluppo della personalità e di inserirsi nella società, essendo accompagnato nel cammino verso il raggiungimento di una graduale autonomia, operando nell'ambito dei servizi alla persona ed, in particolare, dell'accoglienza familiare.

Art. 4 Attività di interesse generale

4.1 La Fondazione, in linea con le norme internazionali in materia di protezione dell'Infanzia e, in particolare, con la Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989 e con la Convenzione dell'Aja del 1993, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, lettere a), c), d), i), k), l), n), o), p), q), r), s), u), v), w), x), z), del D.lgs. 117/2017, di seguito indicate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 In particolare, la Fondazione, in linea con le norme internazionali in materia di protezione dell'Infanzia, intende:

1. prevenire l'abbandono attraverso il sostegno alle famiglie, poiché i bambini e i soggetti deboli che vivono in famiglie disagiate e in difficoltà spesso sono a forte rischio di abbandono (rivolti verso, a titolo non esaustivo, minori stranieri non accompagnati, nuclei monoparentali, madri gestanti, componenti di nuclei familiari disgregati o a rischio di disgregazione, adolescenti e giovani in difficoltà, anche provenienti dal sistema di c.d. "accoglienza alternativa" rispetto alla famiglia, vittime di violenza di genere); in questo quadro:

- a) erogare servizi per il supporto della genitorialità e il benessere dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, per la creazione e il mantenimento di legami familiari consapevoli e positivi, anche tramite incontri familiari protetti attraverso il servizio di "Spazio Neutro", servizi di tutela, orientamento e accoglienza volti al ripristino dei legami familiari conflittuali, sospesi o interrotti; orientamento, consulenza, informazione, sostegno, visite domiciliari (home visiting), istruzione domestica (home schooling), in particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei familiari in difficoltà o a rischio di disgregazione;
- b) promuovere iniziative e servizi a favore della conciliazione tra famiglia e lavoro, con particolare attenzione all'adozione, all'affido e all'accoglienza familiare;
- c) svolgere segretariato sociale per soggetti privati in difficoltà familiare o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esistenti;
- d) gestire o supportare soggiorni di vacanza e del tempo libero a favore di soggetti in difficoltà familiare, oppure come azione di potenziamento del benessere familiare;
- e) organizzare e gestire attività di animazione per i bambini e le famiglie all'interno e all'esterno delle proprie sedi e strutture;

2. sospendere l'abbandono garantendo che, nei casi di abbandono temporaneo, il minore e i soggetti deboli della famiglia - se di loro interesse - mantengano la relazione con la famiglia d'origine e abbiano comunque relazioni anche affettive analoghe a quelle di una famiglia nel corso degli opportuni interventi di accoglienza e affido (quali, a titolo non esaustivo, affidamento familiare, case famiglia o eventuali altre strutture di accoglienza, appartamenti di autonomia); in questo quadro:

- a) favorire l'esperienza dell'affido familiare, impegnandosi in particolare a: sensibilizzare, informare e formare all'accoglienza tramite affidamento familiare; accompagnare e sostenere le famiglie nel percorso di affidamento familiare; realizzare e supportare reti di famiglie accoglienti e associazioni di famiglie affidatarie; sostenere,

supportare tecnicamente e gestire l'avvio ed il mantenimento di case-famiglia sul territorio; avviare e sostenere intorno a ciascuna casa-famiglia una rete di supporto specialistico e di sostegno;

b) gestire strutture residenziali, semi-residenziali, educative e assistenziali, centri diurni, case famiglia e/o comunità familiari, centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali;

c) gestire attività di affido internazionale, conformemente alle norme e procedure applicabili;

3. superare l'abbandono, nel caso esso si verifichi, garantendo ai soggetti deboli un'accoglienza definitiva di tipo familiare e ai minori l'accoglienza definitiva in una famiglia attraverso l'adozione nazionale o internazionale; in questo quadro:

a) promuovere l'adozione nazionale e internazionale attraverso attività formative e di supporto e affiancamento alle famiglie accoglienti, anche in collaborazione con soggetti pubblici;

b) svolgere attività nell'ambito delle procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

4. accompagnare l'abbandono e le fragilità, consentendo ai soggetti deboli o emarginati capaci di un percorso di autonomia e agli adolescenti, abbandonati e mai più accolti da una famiglia, l'inserimento e la piena integrazione nella società attraverso specifici servizi; in questo quadro:

a) attuare interventi e programmi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

b) favorire l'integrazione sociale attraverso iniziative di promozione scolastica, supporto scolastico, formazione all'autonomia, orientamento e formazione professionale, facilitazione linguistica, tutoring socio-culturale;

c) realizzare e promuovere servizi di formazione professionale e tutoring, inserimento lavorativo di adolescenti, giovani e persone in difficoltà familiare o in condizioni di svantaggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 117/2017, con particolare attenzione alle persone ospiti delle strutture di accoglienza, tra cui anche giovani, che non studiano né lavorano o che si trovino in condizioni di isolamento sociale;

d) realizzare progetti di agricoltura sociale e ortoterapia, a vantaggio di soggetti fragili e/o in difficoltà familiare, anche attraverso la promozione dello sviluppo di territori svantaggiati ai sensi dell'art. 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141, conformemente a quanto ivi previsto;

- e) realizzare progetti di supporto e assistenza ai fini del ricongiungimento familiare e/o rimpatrio assistito, progetti sociali di accoglienza mediante alloggiamento presso le medesime strutture in coabitazione di minorenni e persone di età avanzata e in generale persone che versino in situazioni di disagio socio-economico, volti ad accompagnare o superare il disagio anche favorendo la creazione di legami inter-generazionali;
- f) realizzare servizi di tutela, orientamento e accoglienza rivolti a vittime di dipendenze (quali, ad esempio, alcool, droga, ludopatia, ecc.);
- g) gestire servizi sociali ed assistenziali, servizi scolastici di base e di formazione professionale per immigrati e rifugiati politici, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati;
- h) realizzare progetti sociali volti a supportare famiglie al cui interno siano presenti membri con disabilità gravi (ad esempio, c.d. progetti del tipo "durante e dopo di noi");
- i) realizzare e promuovere: servizi di tutela, orientamento e accoglienza per vittime di violenza, con particolare riferimento alla violenza di genere, e maltrattamento, in particolare nei confronti di donne e minori; servizi volti alla tutela psico-fisica del minore, alla prevenzione e al contrasto della violenza a danno dei minori, alla protezione e all'assistenza delle vittime, coerentemente con le previsioni contenute nella Convenzione di Lanzarote, ratificata dall'Italia con legge n. 172/2012;
- l) fornire servizi di alloggio sociale e ogni altro servizio legato alle attività principali, anche attraverso la riqualificazione beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla mafia;

5. svolgere attività di cooperazione, beneficenza e sostegno a distanza, e in dettaglio:

- a) solidarietà, cooperazione ed educazione allo sviluppo a livello nazionale e internazionale attraverso l'assistenza ai minori, alle famiglie e ai giovani;
- b) beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- c) solidarietà in favore di popolazioni colpite da emergenza, in Italia e all'estero, sia con interventi mirati a consentire la sopravvivenza e a superare il momento contingente di indigenza sia promuovendone la formazione e l'autonomia, in particolare della donna, e la protezione di bambini e adolescenti;

6. svolgere attività culturali, editoriali, di formazione, di ricerca scientifica, di promozione della legalità e della pace, di promozione e tutela dei diritti umani e delle pari opportunità; in questo quadro:

- a) corsi di formazione e aggiornamento, eventi culturali, scientifici, di informazione atti a sensibilizzare l'opinione pubblica, la cittadinanza, gli operatori sociali e le autorità, in Italia ed all'estero, al rispetto ed alla difesa dei diritti dei minori, della famiglia e della vita umana;
- b) ricerca scientifica e partecipazione a progetti, conferenze ed eventi, in Italia ed all'estero, mantenendo aperto il dialogo con istituzioni, università e realtà del privato sociale;
- c) attività editoriale con pubblicazioni volte alla promozione e diffusione della cultura legata ai diritti e alle attività di interesse generale;
- d) iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori, la lotta contro ogni forma di discriminazione e ogni altro tema relativo alle attività principali, anche per ottenere interesse e azioni da parte delle istituzioni competenti (*advocacy*);
- e) denuncia a qualsiasi livello, anche istituzionale e giuridico, di ogni possibile forma di violazione dei diritti dei minori e difesa degli interessi diffusi e di categoria, sia dei minori sia dei soci membri, di cui è rappresentativa, attraverso il proprio Ufficio Legale o avvalendosi di legali esterni;
- f) promozione e divulgazione delle proprie iniziative e attività, attraverso i media tradizionali e i social media, esercitando il diritto di critica in ambito nazionale e internazionale nelle materie statutarie e difendendo gli interessi diffusi e di categoria dei minori e dei beneficiari di cui è rappresentativa;

7. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale.

4.3 Al fine di realizzare le attività di interesse generale sopra previste la Fondazione può, tra l'altro:

- collaborare con e aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopi o finalità analoghe, e operare all'occorrenza in condizione di mutuo aiuto con l'Ente "Fondazione Ai.Bi. ETS";
- promuovere la cultura del volontariato e del dono e contribuire alla realizzazione di progetti di utilità e solidarietà sociale, anche per mezzo di contributi e liberalità ricevuti e/o erogati a favore di ETS,

Imprese sociali e ogni altro ente e/o soggetto giuridico senza scopo di lucro;

- in ogni caso, porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 Attività diverse

5.1 La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra e individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017.

Art. 6 Raccolta fondi

6.1 La Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 7 Patrimonio e fonti di finanziamento

7.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo, inclusi eventuali eredità e lasciti;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi, ricavi ed entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

e) i fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 Vincolo di destinazione

8.1 Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Capo II MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 9 Membri della Fondazione

9.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori nelle persone di Irene Teresa Bertuzzi e Marco Griffini;
- Amici: i soci dell'ex "Associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS" e le persone che abbiano inoltrato domanda di adesione alla stessa e si siano particolarmente distinte nelle attività promosse dalla Fondazione.

9.2 I membri si riuniscono come indicato nei successivi articoli del presente Statuto.

9.3 La qualità di membro amico si assume a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione degli "Amici" per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti eventualmente previsti o deliberati dal Consiglio di Amministrazione; b) condotta non conforme allo spirito della Fondazione, all'osservanza del Regolamento e, in ogni caso, agli obblighi che derivano dall'adesione; c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; e) apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione; f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

9.5 I membri Amici possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 10 Sostenitori

10.1 Sono Sostenitori della Fondazione coloro che hanno sottoscritto o ricevuto la tessera annuale della Fondazione.

10.2 I Sostenitori possono partecipare alle adunanze dei membri Amici della Fondazione senza diritto di voto se in possesso della tessera in corso di validità.

Art. 11 Organi della Fondazione

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione (art.12);
- il Presidente e il Vicepresidente (art.14);
- l'Organo di revisione legale dei conti (al superamento dei limiti previsti dalla legge) e l'Organo di Controllo (art.15);
- i membri della Fondazione: Fondatori e "Amici" (art.16).

11.2. La Fondazione può anche dotarsi di:

- Direttore Generale;
- Comitato Scientifico;
- Consiglio Nazionale e Coordinatori regionali della Fondazione.

11.3. Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 12 Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di essi uno è il Presidente pro-tempore che è membro di diritto. Marco Griffini assume la carica di Presidente, fatto salvo quanto previsto all'art.14.

I restanti 4 membri sono nominati come segue:

- a) 1 membro dal Presidente in carica, preferibilmente fra i membri Amici;
- b) 1 membro dai Fondatori o dal Fondatore rimasto in vita, preferibilmente tra membri Amici;
- c) 1 membro dal Gruppo degli Amici della Fondazione;
- d) 1 membro dall'Assemblea dell'Associazione privata di fedeli senza scopo di lucro denominata "LA PIETRA SCARTATA", con sede in San Giuliano Milanese, Frazione Mezzano, Via Marignano n.18.

In caso di mancata nomina da parte del soggetto nominante, per qualsiasi motivo, provvederà alla nomina il Consiglio di Amministrazione.

12.2 I consiglieri restano in carica cinque anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, e sono sempre rieleggibili.

12.3 I mandati dei Consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente in relazione al primo insediamento di ogni singola consiliatura.

12.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro o altri Consiglieri, che restano in carica fino allo spirare del termine degli altri.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- approvare il bilancio consuntivo annuale, l'eventuale bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a società di capitali o altri enti;
- nominare un eventuale Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico e delegando allo stesso eventualmente parte dei propri poteri;
- costituire il Comitato Scientifico e nominarne i componenti;
- nominare i Coordinatori regionali e gli altri componenti del Consiglio Nazionale;
- nominare il Revisore dei Conti e l'Organo di controllo;
- nominare l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- nominare tra i suoi membri un referente, con il compito di assicurare che siano prodotte ed applicate procedure per l'effettiva implementazione dei modelli di organizzazione e di gestione attraverso un sistema di segnalazione delle condotte illecite ("Whistleblowing") ex D.Lgs. n. 24/2023;
- deliberare le modifiche dello Statuto, con il voto favorevole di almeno tre membri;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, nelle forme previste dalla legge;
- assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
- deliberare, con il voto favorevole di almeno tre membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- costituire comitati ulteriori rispetto a quelli già previsti nel presente Statuto;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

12.6 Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Art. 13 Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

13.3 È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione: - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

13.4 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio.

13.5 Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.lgs. 117/2017.

Art. 14 Presidente e Vicepresidente

14.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

14.2 Il Presidente della Fondazione resta in carica a vita, senza possibilità di revoca, salvo sua rinuncia. In tal caso egli avrà diritto di nominare il nuovo Presidente.

14.3 I due Fondatori, o il Fondatore rimasto in vita, avranno la facoltà di effettuare la designazione del Presidente mediante redazione di apposito atto scritto che avrà efficacia anche dopo la loro morte. Inoltre, gli stessi potranno nominare il membro del Consiglio di Amministrazione di loro competenza attraverso la stessa modalità e con la stessa efficacia, ma ove tale facoltà non fosse esercitata potrà essere delegata dai Fondatori al

Presidente da loro nominato. In mancanza di tali designazioni, la carica o le cariche verranno integrate dal Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza da almeno tre membri.

14.4 Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

14.5 Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

14.6 Il Presidente può delegare tutte o alcune delle sue funzioni al Vicepresidente, nelle forme previste dalla legge.

14.7 In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Spetta al Presidente esercitare le seguenti funzioni:

- a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b. sovrintendere all'andamento della Fondazione;
- c. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- d. promuovere e coordinare le attività e le iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici assunti;
- e. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- f. curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- g. assumere, nei casi di urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- h. sottoscrivere gli atti di amministrazione;
- i. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- j. firmare i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione;
- k. nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio;
- l. dare mandato per comparire in giudizio per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, previa deliberazione in merito assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Organo di Controllo e revisione legale

15.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno. L'organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri.

15.2 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi e scade con la delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere rinominati.

15.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai controllori.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale può essere esercitata dall'organo di controllo se è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs 117/2017.

15.5 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 13 presente statuto, in quanto compatibili.

Art. 16 Il Gruppo dei membri della Fondazione

16.1 Il Gruppo dei membri della Fondazione, composto da tutti i membri, Fondatori e Amici, ha funzione di organo consultivo ed è coinvolto nell'attività della Fondazione come segue:

1. esprime parere non vincolante sul bilancio preventivo e consuntivo;
2. nomina un membro del Consiglio di Amministrazione nei termini di cui all'art. 12 del presente Statuto;
3. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario eventualmente sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Gruppo dei membri è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

16.3 Il Gruppo dei membri, salvo quanto previsto all'art. 16.5, è regolarmente costituito in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

16.4 Nelle successive convocazioni esso è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti. La riunione di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

16.5 Il Gruppo dei membri, per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, delibera con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti nelle ulteriori convocazioni.

16.6 Hanno diritto di partecipazione alle riunioni del Gruppo tutti i membri della Fondazione, inclusi i Sostenitori, questi ultimi senza diritto di voto.

L'intervento alle riunioni può avvenire personalmente o mediante mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale: - che sia consentito al Presidente del Gruppo dei membri di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.7 La riunione è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona designata dal Gruppo dei membri. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario nominato dallo stesso Gruppo dei membri su proposta del Presidente.

16.8 Il Gruppo dei membri in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in proprio o per delega.

Il Gruppo dei membri in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, o in proprio o per delega, fatto salvo quanto previsto all'art. 16.5 del presente Statuto.

16.9 Ogni Membro della Fondazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro Membro. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Ciascun partecipante alle riunioni vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.

Art. 17 Direttore Generale

17.1 La Fondazione può dotarsi di un Direttore Generale.

17.2 Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Coordinatori regionali della Fondazione

18.1 La Fondazione può dotarsi dei Coordinatori Regionali, con compiti di coordinamento dei Gruppi Familiari Locali.

18.2 I Coordinatori regionali vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i membri Amici.

Art. 19 Consiglio Nazionale della Fondazione

19.1 La Fondazione può dotarsi di un Consiglio Nazionale, avente funzione di organo consultivo.

19.2 Il Consiglio Nazionale è composto dai Coordinatori regionali, oltre che dai membri del Consiglio di Amministrazione, e da altre persone in numero variabile particolarmente qualificate e distinte nel campo dei diritti dei minori, scelti dal Consiglio di Amministrazione.

19.3 L'incarico cessa in caso di perdita dei requisiti, dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Consiglio Nazionale è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Art. 20 Comitato Scientifico

20.1 La Fondazione può dotarsi di un Comitato Scientifico, avente funzione di organo consultivo.

20.2 Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

20.3 Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

20.4 I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati.

20.5 L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Art. 21 Volontari

21.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

21.2 I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

21.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

21.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo nei limiti previsti dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

21.5 La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 Trasparenza

22.1 La Fondazione provvede a tutti gli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza dalla legge ed in particolare dal D.lgs. 117/2017.

22.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 23 Libri sociali

23.1 La Fondazione deve tenere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017:

- a) il libro dei membri della Fondazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del "Gruppo dei membri Amici e Fondatori" della Fondazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- e) il registro dei volontari, che svolgono le attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 21.2 del presente Statuto.

23.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Capo III - ESERCIZIO FINANZIARIO, DURATA, SCIoglIMENTO

Art. 24 Esercizio Finanziario - Bilancio – Divieto di ripartizione utili

24.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Entro il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso e il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio preventivo e consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

24.3 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

24.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

24.5 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, in conformità all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 Durata, Scioglimento ed Estinzione

25.1 La Fondazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

25.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano eseguita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore

scelto dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

CAPO IV - RINVIO E RICONOSCIMENTO

Art. 26 Rinvio

26.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del Codice civile, in quanto compatibili, nonché di ogni altra legge vigente in materia.

F.TO: GRIFFINI MARCO

F.TO: BENEDETTA MARIA CORSO TESTE

F.TO: BIANCA PIRRA TESTE

F.TO: GIANFRANCO BENETTI NOTAIO